

Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di stato civile

La Legge 162/2014, nello specifico all'art. 6, introduce il nuovo istituto dell'**accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato Civile**.

Nello specifico, i coniugi possono chiedere all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio.

Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio pronunciata dai Giudici dei Tribunali.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a Vertova, tutti e due o almeno uno dei due;
- oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Vertova
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Vertova il proprio atto di matrimonio
- **non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti** (la circolare n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi)

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti:

- a 6 mesi nel caso di separazione consensuale;
- ad 1 anno nel caso di separazione giudiziale.

Modalità

I coniugi, interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio, devono fissare appuntamento all'Ufficio dello Stato Civile, telefonando negli orari d'ufficio, al n. 035 71 15 62 int. 3 oppure via mail all'indirizzo demografici@comune.vertova.bg.it

I coniugi devono presentarsi congiuntamente, davanti all'Ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Documentazione da presentare:

- Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e la richiesta di avvio del procedimento
Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi e la richiesta di avvio del procedimento (v.sezione successiva)
- **Conferma dell'accordo**
Per dare validità all'accordo, i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione degli interessati a questo appuntamento, rende invalido l'accordo e pertanto gli sposi restano coniugati.
- **Costo**
E' previsto il pagamento di un diritto fisso pari ad Euro 16,00 da versare brevi mano all'Ufficio dello Stato civile.